



Al Ministro della Transizione Ecologica

Riesame complessivo del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. exDSA-DEC-2009-0001631 del 12 novembre 2009, di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Ravenna - (ID 37/10143).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC), (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente le emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e relativa attuazione, avvenuta con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22;

VISTO il decreto 22 novembre 2018, n. DVA/430 del Direttore della competente Direzione Generale con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle Autorizzazioni integrate ambientali per le installazioni la cui attività principale è oggetto della citata decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto n. exDSA-DEC-2009-0001631 del 12 novembre 2009 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA), rilasciato alla Società Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Ravenna;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando il Gestore a presentare la documentazione necessaria a tali fini nei termini ivi indicati;

VISTA la nota del 29 aprile 2019, protocollo n. 6940, acquisita il 2 maggio 2019 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/10928, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 20 maggio 2019, protocollo n. DVA/12664, con la quale la Direzione generale ha comunicato la ricezione della documentazione e l'avvio dell'istruttoria tecnica finalizzata al riesame dell'AIA, identificando il procedimento con codice ID 37/10143;

VISTA la nota del 18 settembre 2020, protocollo n. 13810, acquisita il 2 ottobre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/77103 con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nell'ambito del procedimento di riesame avviato;

VISTA la nota del 7 ottobre 2020, protocollo n. 14802, acquisita il 4 novembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/89871 con la quale il Gestore ha trasmesso il rinnovo della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, con scadenza 5 maggio 2023;

VISTA la nota del 30 novembre 2020, protocollo n. CIPPC/1333, acquisita 30 novembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/99194, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio;

VISTA la nota del 21 dicembre 2020, protocollo n. 59925, acquisita il 21 dicembre 2020 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/107234, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC);

VISTA la nota del 29 dicembre 2020, protocollo n. MATTM/109706, con la quale la Direzione generale ha trasmesso al Gestore il parere istruttorio e il PMC per eventuali osservazioni;

VISTA la nota del 27 gennaio 2021, protocollo n. 1403, acquisita il 2 febbraio 2021 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. MATTM/10463, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al suddetto parere istruttorio reso il 30 novembre 2020, e al citato PMC del 21 dicembre 2020;

VISTA la nota del 18 marzo 2021, protocollo n. CIPPC/514, acquisita il 18 marzo 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/28492, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo, aggiornato alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 24 marzo 2021, protocollo n. MATTM/30585, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 13 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, e dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Ravenna;

VISTA la nota del 26 marzo 2021, protocollo n. 15176, acquisita il 29 marzo 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/32416, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC, aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 31 marzo 2021, protocollo n. 33712, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi la proposta di PMC trasmessa da ISPRA il 26 marzo 2021;

VISTA la nota del 6 aprile 2021, protocollo n. 5220, acquisita il 12 aprile 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/37209, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio reso il 18 marzo 2021;

VISTA la nota del 23 aprile 2021, protocollo n. 42301, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore, chiedendo alla Commissione istruttoria AIA-IPPC e a ISPRA di aggiornare il parere istruttorio e il PMC laddove quanto espresso dal Gestore si configuri come sostanzialmente rilevante, ovvero di voler rimandare la eventuale correzione di refusi alle successive fasi procedurali;

VISTA la nota del 13 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/903, acquisita il 14 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/51300 con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio, aggiornato alla luce delle ulteriori osservazioni del Gestore;

VISTA la nota del 18 maggio 2021, protocollo n. 25537, acquisita il 19 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/53111, con la quale ISPRA ha comunicato che non è necessario aggiornare il PMC;

VISTA la nota del 20 maggio 2021, protocollo n. 7752, acquisita il 4 giugno 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/59706, con la quale il Gestore ha trasmesso il rinnovo della certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 con scadenza 27 luglio 2022;

VISTA la nota del 24 maggio 2021, protocollo n. 22818, acquisita il 24 maggio 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/54977, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il parere in merito al riesame dell'AIA per la centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Ravenna, riportando prescrizioni aggiuntive per la tutela della salute pubblica e segnalando inoltre alcuni refusi nel parere istruttorio del 13 maggio 2021;

VISTA la nota del 25 maggio 2021, protocollo n. 55449, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Ministero della Salute;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi asincrona, trasmesso con nota del 31 maggio 2021, protocollo n. MATTM/57878, che riporta il parere favorevole, espresso all'unanimità, sul riesame complessivo dell'AIA per la centrale termoelettrica di Enel Produzione S.p.A. ubicata nel Comune di Ravenna, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 13 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/903, da correggere dei refusi individuati dal Ministero della salute, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 26 marzo 2021, protocollo n. 15176, nonché a condizione del rispetto delle prescrizioni indicate dal Ministero della salute;

VISTA la nota del 21 giugno 2021, protocollo n. CIPPC/1297, acquisita il 21 giugno 2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/66545, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo al riesame dell'AIA, aggiornato alla luce dei refusi individuati dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilascio dell'AIA di comunicare al Ministero della transizione ecologica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale internet del Ministero della transizione ecologica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 22 giugno 2021, protocollo interno n. MATTM.int./67038, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Enel Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma, è autorizzata all'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ravenna alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 21 giugno 2021, protocollo n. CIPPC/1297, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 26 marzo 2021, protocollo n. 15176, relativi al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. ex DSA-DEC-2009-0001631 del 12 novembre 2009, avviato con decreto direttoriale 22 novembre 2018, n. 430.

2. Come indicato dal Ministero della salute nel parere reso con nota del 24 maggio 2021, protocollo n. 22818:

- a) nella prescrizione n. 22 a pag. 109 del parere istruttorio, il primo capoverso è modificato come segue: *“Il Gestore dovrà verificare lo stato di inquinamento delle aree limitrofe al sito dell'impianto in conformità a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo e, qualora si evidenziasse superamenti dei limiti di cui alla Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrà provvedere all'ottemperanza degli obblighi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006”*;
- b) la prescrizione non numerata di cui al paragrafo 11.9 “Suolo e sottosuolo” del parere istruttorio, è modificata come segue: *“Il rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque sotterranee va valutato considerando tutte le sostanze pericolose presenti nei cicli produttivi dell'installazione (ivi comprese quelle presenti nelle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti) e i relativi percorsi di esposizione”*;
- c) la prescrizione n. 37 a pag. 112 del parere istruttorio, è modificata come segue: *“Ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”*.

3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si intendono non compresi nell'autorizzazione.

3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. 58 di pag. 117 del parere istruttorio, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore presenta all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo quanto già realizzato in merito a eventuali piani di dismissione e messa in sicurezza già presentati e un aggiornamento del piano di dismissione e di bonifica del sito omnicomprensivo dei tempi di realizzazione. Il progetto comprende gli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto è compreso altresì un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni degli obblighi dettati dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. All'atto della presentazione dei documenti di cui al comma 4 il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more, rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto

delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero della transizione ecologica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero della transizione ecologica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente decreto anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di sedici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero della transizione ecologica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero della transizione ecologica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria a tale fine.

4. Il Gestore comunica al Ministero della transizione ecologica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel citato decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.

4. Il presente decreto è trasmesso in copia a Enel Produzione S.p.A., e notificato al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute, che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

Roberto Cingolani